


 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1544 del 20 DIC. 2018

OGGETTO: STIPULA DI CONVENZIONE CON L'ASST DI MONZA PER L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA DI NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA PER IL PERIODO DI DUE ANNI. IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA € 30.000,00 IVA ESENTE.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DR. CALLISTO BRAVI

IL DIRETTORE AD INTERIM S.C. APPROVVIGIONAMENTI

Accertata la competenza procedurale, verificata la regolarità tecnica dell'istruttoria e la legittimità, sottopone in data 06/12/2018 l'allegata proposta di deliberazione n. 1792 sull'argomento all'oggetto specificato, il cui costo rientra nel budget assegnato.

 Il Responsabile del procedimento
 Maria Grazia Simonetta

 Il Direttore ad interim S.C. Approvvigionamenti
 Maria Grazia Simonetta

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Accertata la regolarità contabile e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento ha registrato contabilmente l'importo complessivo di € 30.000,00 come segue:

☐ (n. conto economico, n. autorizzazione, BPE dell'esercizio 20....)

4.104.05.0000 € 15.000,00 del 933 es. 2019
 € 15.000,00 del 435 es. 2020

☐ altro

data 10.12.2018

 Il Direttore S.C. Economico-Finanziaria
 (Dott. Dario Lorenzon)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1544 del 20 DIC. 2018

La deliberazione si compone di n. 14 pagine, di cui n. 10 pagine di allegati, parte integrante.

IL DIRETTORE AD INTERIM S.C. APPROVVIGIONAMENTI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

premesse che questa Azienda:

- con delibera n. 104 del 29.2.2016 ha stipulato specifica convenzione con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano per consulenze specialistiche di neurochirurgia interventistica, per il periodo dall'1.1.2016 al 31.12.2016;
- con delibera n. 797 del 4.8.2017 ha prorogato alcune convenzioni in essere con strutture pubbliche e private per prestazioni specialistiche a favore di questa ASST tra cui la convenzione sopra citata, per il periodo dall'1.1.2017 al 31.12.2017;
- con delibera n. 760 del 6.7.2018 ha autorizzato la prosecuzione con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano del servizio per l'effettuazione di consulenze specialistiche di neuroradiologia interventistica vascolare dall'1.1.2018 al 30.6.2018;

preso atto che il Direttore della S.C. Neuroradiologia ha formulato tra l'altro richiesta motivata circa la necessità di avvalersi delle consulenze specialistiche di neurochirurgia interventistica, senza soluzione di continuità, segnalando l'ASST di Monza come struttura competente nell'erogazione delle prestazioni di cui trattasi;

preso atto altresì che, con nota mail del 18.7.2018, la Direzione Sanitaria ha espresso parere favorevole circa la stipula dell'accordo convenzionale in argomento;

dato atto della nota prot. n. 0038464 del 2.7.2018 con la quale questa ASST chiede la disponibilità dell'ASST di Monza a stipulare specifica convenzione avente per oggetto consulenze di neuroradiologia interventistica;

visto ed esaminato lo schema di testo convenzionale inviato dall'ASST di Monza, con nota mail del 29.11.2018, per la stipula di specifica convenzione per consulenze di neuroradiologia interventistica, Allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

precisato che gli accessi dovranno essere singolarmente autorizzati dalla Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda;

ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di proporre:


 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1544 del 20 DIC. 2018

- la stipula di specifica convenzione con l'ASST di Monza, alle condizioni economiche ed organizzative meglio precisate nel testo (Allegato 1), per il periodo di due anni a far data dalla sottoscrizione del testo convenzionale, per un importo stimato pari a € 30.000,00 (Iva esclusa);

propone l'adozione della conseguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di stipulare specifica convenzione con l'ASST di Monza, alle condizioni economiche ed organizzative meglio precisate nel testo (Allegato 1), per il periodo di due anni a far data dalla sottoscrizione del testo convenzionale, per un importo stimato pari a € 30.000,00 onnicomprensivo;
2. di specificare che questa Azienda potrà recedere anticipatamente dai rapporti in essere, qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esso incompatibili;
3. di stabilire che i costi derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 30.000,00 (Iva esente), siano imputati nel bilancio d'esercizio 2019, 2020 come di seguito specificato:

Conto	2019	2020
4104050000	€ 15.000,00	€ 15.000,00

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dr. Callisto Bravi)

**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
 (Dott.ssa Paola Bianco)

**IL DIRETTORE
SANITARIO**
 (Dr. Carlo Alberto Tersalvi)

**IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO**
 (Dr.ssa Adelina Salzillo)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1544 del 20 DIC. 2018

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale www.asst-settelaghi.it così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal **- 3 GEN. 2019** e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Il Funzionario addetto

(Claudia Bortolato)

La presente deliberazione è stata trasmessa il, per il controllo preventivo, alla Giunta Regionale con elenco n. prot. n. ai sensi della L.R. n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i. art. 17 comma 4.

- ☐ Approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. del
- ☐ Esecutiva dal per silenzio assenso
- ☐

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Paola Bianco)

La presente copia fotostatica, composta da n. fogli numerati progressivamente dal n. al n., è conforme all'originale.
Varese, li

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Il Funzionario addetto

(Claudia Bortolato)

**CONVENZIONE TRA ASST SETTE LAGHI E ASST MONZA PER
L'ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA DI
NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA.**

TRA

ASST Sette Laghi con sede legale in Varese (VA), viale Borri n. 57, (C.F. e P. IVA 03510050127) in atto rappresentata dal dott. Callisto Bravi, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante pro-tempore

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 09314290967), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonchè Legale Rappresentante pro tempore dott. Matteo Stocco.

PREMESSO CHE

- l'art. 15, comma 1, della legge 07 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti medici e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 55, lett. c),

qualora sia richiesta a pagamento all'azienda e svolta fuori dall'orario di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;

- Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, che ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
- art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189, in quanto l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni dallo stesso disciplinate;
- con nota del 02.07.2018, (prot. n. 23373 del 02.07.2018) la ASST Sette Laghi ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza a stipulare la convenzione per l'attività di consulenza specialistica di neuroradiologia;
- l'ASST Monza possiede le competenze e professionalità necessarie a soddisfare tale richiesta;
- le Parti in coerenza con i principi sopra richiamati, riconoscono il comune interesse allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, al fine di razionalizzare le risorse e migliorare l'offerta al cittadino;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

L'ASST Monza assicura alla ASST Sette Laghi l'esecuzione dell'attività di consulenza di neuroradiologia interventistica, che sarà espletata dai Dirigenti Medici in servizio presso la S.C. Neuroradiologia della stessa ASST Monza a favore dei pazienti con patologie neurochirurgiche della ASST Sette Laghi.

Art. 3 – Prestazioni e Compensi

L'ASST Monza, tramite la S.C. Neuroradiologia, rende disponibile le proprie competenze e professionalità per:

- a) attività di consulenza specialistica in neuroradiologia interventistica, che sarà espletata mediante circa n. 10 accessi annui, della durata di circa n. 4 ore ciascuno, alla tariffa di € 1.500,00/accesso omnicomprensivo.

Detta attività sarà svolta senza intralciare gli obblighi di lavoro, sia ordinario che straordinario, del personale medico individuato dall'ASST Monza.

Inoltre ASST Sette Laghi autorizza il personale dirigente medico della S.C. Neuroradiologia dell'ASST Monza ad accedere alle immagini diagnostiche e al successivo trattamento dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679; le informazioni acquisite verranno utilizzate esclusivamente per le finalità dichiarate nella presente convenzione, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, nonché di indispensabilità, trattandosi di dati sensibili.

Art. 4 - Responsabili del servizio

Le Parti individuano i seguenti responsabili per tutte le attività inerenti al

servizio disciplinato dal presente contratto:

1. il Direttore della S.C. Neuroradiologia per l'ASST Monza;
2. la Direzione Medica per la ASST Sette Laghi.

Art. 5 – Rendicontazione e fatturazione

Ai fini dell'emissione della fattura l'ASST Sette Laghi provvederà a trasmettere all'ASST Monza una distinta nella quale sono riportati i nominativi del personale medico, il totale ore di attività effettuate nel periodo considerato, le date ed i relativi orari.

L'ASST Monza, a cadenza mensile, emetterà fattura relativa all'attività resa nell'ambito della presente convenzione. Il corrispettivo sarà versato dalla ASST Sette Laghi entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale, ai sensi della vigente normativa.

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST Sette Laghi e dell'ASST Monza.

Art. 6 – Responsabilità

La ASST Sette Laghi è responsabile di tutte le attività dalla stessa svolte, non residuando in capo alla ASST Monza alcuna conseguenza pregiudizievole.

Del pari, l'ASST di Monza mantiene in capo a sé ogni responsabilità correlata all'attività dalla medesima e dai suoi sanitari svolta.

Si dà atto che le Parti hanno in corso polizze per la Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti e per conto delle stesse ASST.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL.

Art. 7 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre **dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore per un periodo di due anni.**

Gli eventuali rapporti pregressi intercorsi fra le parti saranno regolati alle medesime condizioni di cui al presente atto.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione con motivato preavviso di trenta giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o via posta certificata PEC.

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo formalizzato tra le Parti. Non è previsto il tacito rinnovo.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto. Tali modifiche entreranno in vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

Art. 8 - Privacy e trattamento dati

Per quanto attiene al trattamento di dati personali dei pazienti che si svilupperà in funzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, l'ASST Monza assume il ruolo di Responsabile esterno nominato da ASST Sette Laghi, quest'ultimo in qualità di Titolare del trattamento. L'atto di nomina del Responsabile esterno, prodotto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE, è costituito dall'Allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 9 – Codice etico e di comportamento

Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012 e dei Codici Etici e di comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei citati Codici da parte dei contraenti, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere e ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 11 – Pubblicazione, imposte e registrazione

La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lett. d) e c.2 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;
- è soggetta ad imposta di bollo, a carico della ASST Sette Laghi , ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, *la quale ha provveduto al versamento dovuto tramite mod. F23 di detta imposta*;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Eventuali oneri, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, se dovuti, sono a carico della ASST Sette Laghi

Art. 12 – Foro competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto Foro esclusivo quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto, in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012.

Per ASST Sette Laghi

Il Direttore Generale

Dott. Callisto Bravi

Per ASST Monza

Il Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco

11 

ATTO DI NOMINA

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE

TRA

ASST Sette Laghi con sede legale in Varese (VA), viale Borri n. 57, C.F. e P.IVA 03510050127 (di seguito denominata Titolare),

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33, C.F. e P.IVA 09314290967 (di seguito denominata Responsabile),

di seguito denominate congiuntamente Parti.

In virtù della convenzione stipulata dalle Parti, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, avente per oggetto "attività di consulenza specialistica di neuroradiologia interventistica" che comporta il trattamento di dati personali, il Titolare provvede ad individuare:

ASST Monza in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento").

Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "Sub-Responsabili".

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri Sub-Responsabili.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea);
- b) autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- c) garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- d) garantire il necessario apporto al Titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- e) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento;
- f) cancellare e/o restituire al Titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il Titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- g) comunicare al Titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- h) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nella rispettiva convenzione, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali della citata convenzione di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali.

Data

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ASST Sette Laghi

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Callisto Bravi

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco